

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 dicembre 2016, n. 847

Approvazione del documento "Direttive per l'attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4".

Oggetto: Approvazione del documento “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’art. 19 che recita: “le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’art. 35;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTA la L. R. 16 Marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale”, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

VISTA la L. R. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 19 luglio 2016 concernente: “Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8, approvazione del “Programma Operativo per l’anno 2016””;

VISTO il documento “*Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4*”, come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, il sopracitato “documento” definisce le modalità operative per il controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla approvazione del documento “*Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4*” come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate,

- di approvare il documento “*Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L. R. 16 marzo 2015, n. 4*” come riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione, completa dell’allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

Direttive per l'attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L. R. 16 marzo 2015, n. 4''.

PREMESSA

Il presente documento, in attuazione dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 35 della L. R. n. 17 del 02 maggio 1995, seguendo le direttive della L. R. 16 marzo 2015, n. 4, ed al seguito del "Programma Operativo per l'anno 2016", disciplina un sistema organico di interventi diretto, in particolare, alla tutela, alla gestione e al controllo di tutte le specie di fauna selvatica presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio regionale con le seguenti finalità:

- conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;
- salvaguardare le condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie infettive trasmissibili tra animali selvatici e domestici;
- attivare misure preventive per la tutela della sicurezza delle persone e delle produzioni agricole;
- contribuire alla conoscenza delle popolazioni di animali selvatici presenti sul territorio regionale sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla base di metodologie di cui ai criteri dettati da indicazioni ISPRA e condivisi con la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali della Regione Lazio.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati, in base ai criteri dettati dall'ISPRA, si deve principalmente fare ricorso ai così detti metodi ecologici (incruenti) e in alcuni casi, solo dopo verifica dell'inefficacia degli stessi si può intervenire attuando il "controllo numerico della popolazione di fauna selvatica". Il controllo delle popolazioni di fauna selvatica può essere effettuato con le seguenti metodologie: "catture" e "abbattimenti selettivi".

Un'eccezione al rispetto dei principi del ricorso preventivo ai metodi ecologici è prevista unicamente nel caso di interventi volti all'eradicazione di specie alloctone.

Il ricorso al controllo numerico di una popolazione di fauna selvatica riveste carattere di eccezionalità. Tale strumento di carattere gestionale straordinario si differenzia dall'attività venatoria ordinaria. Il carattere di eccezionalità che contraddistingue il controllo numerico implica l'esistenza di differenze sostanziali rispetto all'attività venatoria:

- tutte le specie potenzialmente possono essere oggetto di controllo, indipendentemente dal grado di protezione previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
- il controllo può svolgersi senza limitazioni temporali;
- il controllo può essere attuato con qualsiasi mezzo, purché in grado di limitare le sofferenze degli animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189);
- è selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su soggetti appartenenti alla specie oggetto di controllo, limitando gli effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotiche.

La realizzazione di interventi di controllo in ambiti geografici limitati, oltre a rispondere allo spirito della norma nazionale, permette di concentrare le risorse di personale disponibile, aumentando l'efficacia del controllo. Nel caso di danni a piccoli allevamenti di animali di bassa corte, gli interventi andranno realizzati in modo puntuale, nel sito di predazione o nelle immediate vicinanze.

Il controllo è coordinato dalla Regione Lazio ed è attuato prioritariamente dalle guardie dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma Capitale, dalle guardie forestali e dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione; secondariamente da operatori, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione di preferenza appartenenti alle comunità locali dove si attuano gli interventi.

Il controllo numerico deve essere attuato solo dopo:

- inefficacia delle tecniche alternative ai fini della salvaguardia delle condizioni sanitarie del settore zootecnico con riferimento alle malattie infettive trasmissibili tra animali selvatici e domestici e delle misure preventive per la tutela della sicurezza delle persone e delle produzioni agricole;
- accurata pianificazione degli interventi;
- utilizzo di tecniche in grado di limitare le sofferenze degli animali da catturare o abbattere.

La specie maggiormente problematica del patrimonio faunistico della Regione Lazio, per le sue caratteristiche biologiche ed eco-etologiche, per l'interesse che suscita nelle diverse categorie sociali e per il rilevante impatto che la specie esercita sulle attività agricole, soprattutto in aree che per le loro caratteristiche agricole forestali sono particolarmente suscettibili al danneggiamento, come nei territori con diffusa presenza di coltivazioni di pregio è il cinghiale (*Sus Scrofa*).

In questi ultimi anni si sta assistendo ad un'esplosione demografica della specie cinghiale con conseguente colonizzazione di ambienti anche non idonei secondo i vecchi criteri di idoneità ambientale per la specie, creando problemi alle produzioni agricole, incidenti stradali, squilibri ecologici nelle aree protette, e per la presenza in zone urbanizzate forte sensazione di pericolo nella popolazione.

Per capire le cause di un'espansione della specie così rapida e per porvi rimedio è bene analizzare la potenzialità del territorio della Regione Lazio.

Per determinare le potenzialità faunistiche di un territorio vengono utilizzati i modelli di valutazione ambientale (MVA); questi sono in grado di effettuare un'analisi comparata dei fattori importanti per la specie di interesse e restituire una valutazione qualitativa e quantitativa dell'idoneità del territorio.

Il significativo impatto che il Cinghiale può esercitare sulle colture rende l'idoneità biologica o ecologica di un territorio, stimata sulla base dei soli parametri ambientali, spesso molto superiore all'idoneità agro-forestale, che considera anche i parametri di carattere antropico.

Ad esempio, un'area può mostrare caratteristiche ambientali tali da renderla ecologicamente molto idonea per il Cinghiale, ma la diffusa presenza nella stessa di colture di pregio può renderla economicamente e socialmente inadatta alla presenza del Cinghiale. La stima dell'idoneità agro-forestale scaturisce dalla mediazione delle esigenze ecologiche del cinghiale e considerazioni di carattere tecnico gestionale e politico.

E' necessario, quindi, procedere ad una gestione del cinghiale realizzando modelli di idoneità ambientale finalizzati alla definizione delle potenzialità "socio-ecologiche" del territorio, piuttosto che alle sole potenzialità ecologiche.

A partire da queste considerazioni gli Ambiti Territoriali di Caccia dovranno individuare una zonizzazione dell'unità di gestione che specifica i settori nei quali la presenza della specie cinghiale deve essere esclusa perché non sostenibile (area non vocata) e quelli dove risulta possibile ed accettabile una sua gestione conservativa (area vocata). All'interno dell'area vocata andranno individuati differenti livelli di idoneità, ancora una volta in funzione delle caratteristiche ambientali e dei possibili impatti, che serviranno a definire gli obiettivi e le strategie d'intervento in funzione delle peculiari condizioni delle diverse unità territoriali di gestione. L'identificazione delle aree di gestione a diversa vocazionalità è finalizzata a soddisfare le seguenti esigenze:

- consentire un soddisfacente prelievo della specie in caccia collettiva, mantenendo e sottoponendo a revisione periodica le aree di braccata utilizzate,
- limitare l'impatto della specie sulle attività umane (incidenti stradali, danni alle colture) e ad altre specie di fauna selvatica (di interesse venatorio o conservazionistico);
- consentire, attraverso la stipula di un apposito protocollo con l'ISPRA, un rapido ricorso agli interventi di controllo nelle aree non vocate alla specie.

Per quanto sopra si prospettano i seguenti modelli gestionali:

Zona A - ove la presenza del cinghiale viene ritenuta sostenibile in rapporto alle attività antropiche e quindi la gestione faunistico-venatoria è finalizzata al mantenimento di una popolazione.

Zona B - ove la presenza delle popolazioni di cinghiale interferisce negativamente con le attività antropiche pur in presenza di caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale e la gestione e il prelievo mirano al contenimento numerico del cinghiale.

Zona C - coincidente con il territorio prevalentemente interessato da produzioni agricole di rilevante interesse economico e con elementi antropici diffusi, ove la presenza del cinghiale determina significativi

impatti negativi sulle attività umane e pertanto la gestione è tesa al raggiungimento di densità pari a 0 individui per chilometro quadrato.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo di riferimento per l'attuazione di piani di controllo è costituito da leggi nazionali e regionali che vengono di seguito riportate:

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**, - art. 19, comma 2: *“Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio”*.

Sul tema del controllo una recente modifica alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Legge 11 agosto 2014, n. 116) ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 2 che prevede: *“Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [...] (ndr. Decreto del MATTM 19 gennaio 2015), la gestione [...] è finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni”*.

Deroghe al regime di protezione della fauna sono previste anche dal **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche**, successivamente modificato dal D.M.A. 20 gennaio 1999 e dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, che all'art. 11, comma 1 prevede, relativamente alle specie contenute nell'allegato D, lettera a, che: *“Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può autorizzare le deroghe [...] a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata della sua area di distribuzione naturale [...]”*. Sempre nello stesso comma sono illustrate poi le finalità delle deroghe, tra le quali *“per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali”*, *“per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico”*. Il comma 2 poi specifica che nei casi di cattura, prelievo o uccisione in deroga delle suddette specie *“sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità”*.

Indispensabili riferimenti normativo nazionale al fine della scelta degli strumenti da utilizzare nell'ambito di operazioni di controllo numerico e del destino degli animali catturati sono, rispettivamente, la Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e il Decreto del Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996 – Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

- **Legge Regionale 2 Maggio 1995, n. 17 – Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio** -art. 35 (Controllo della fauna selvatica) *“1. Il Presidente della Giunta regionale sentito il CTFVR può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.*
2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-

forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'INFS. Qualora da parte dell'INFS venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.

3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi sanitari, esso può essere autorizzato su conforme parere dall'unità sanitaria locale.

5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti dalla stessa provincia con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di fauna domestica. La provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso.

- **Legge Regionale 16 Marzo 2015, n. 4 – Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale - art. 2 (Sistema di interventi)** 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove, favorisce o realizza, in particolare, il seguente sistema di interventi:
 - a) lo studio della biologia, dei comportamenti e del tipo di alimentazione della fauna selvatica, al fine di favorirne, anche attraverso la sperimentazione di specifici interventi agricoli, la conservazione;
 - b) la ricerca, il monitoraggio e il controllo sullo stato di conservazione delle diverse specie di fauna selvatica e dei relativi habitat, con particolare riferimento alla fauna di importanza comunitaria di cui alla direttiva 09/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - c) la predisposizione e l'adozione di piani di azione per la conservazione, la gestione e il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche nonché la valutazione dei risultati ottenuti in attuazione dei piani stessi;
 - d) il controllo delle specie di cui all'articolo 2, comma 2bis della l. 157/1992 e successive modifiche, finalizzato all'eradicazione o al controllo;
 - e) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per l'attuazione di misure, anche di tipo gestionale, dirette alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, zootecniche o ad altre attività umane;
 - f) il supporto tecnico e il sostegno finanziario per le attività di controllo della fauna selvatica finalizzate alla:
 - 1) ricomposizione degli squilibri ecologici all'interno delle aree naturali protette regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11, comma 4 e 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge

- quadro sulle aree protette) e successive modifiche e dall'articolo 27, comma 3 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;
- 2) tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 della l. 157/1992 e successive modifiche e dall'articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche;
- g) la verifica e la valutazione delle ragioni che ammettono l'esercizio del prelievo in deroga di cui agli articoli 19 bis della l. 157/1992 e successive modifiche e 35 bis della l.r. 17/1995 e successive modifiche, nonché la predisposizione della relazione sull'attuazione delle deroghe che la Giunta regionale, ai sensi degli stessi articoli, è tenuta a trasmettere ai competenti organi statali e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- h) la definizione degli indirizzi e delle direttive per la predisposizione e l'attuazione di piani di abbattimento selettivo, approvati dalle province, finalizzati al prelievo di selezione, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 e dal comma 7 dell'articolo 18 della l. 157/1992 e successive modifiche, degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, secondo quanto previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- i) il rilevamento, l'analisi, l'elaborazione, la gestione, la diffusione e l'archiviazione, nel rispetto dei metodi e delle direttive stabiliti dall'ISPRA, in concorso o collaborazione con soggetti pubblici e privati competenti e particolarmente qualificati e specializzati in materia, dei dati relativi:
- 1) all'attività riproduttiva e alla consistenza della fauna selvatica stanziale;
 - 2) alle fluttuazioni, sotto il profilo dei periodi e della consistenza, delle popolazioni di avifauna migratoria;
 - 3) ai prelievi stagionali di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili;
- l) l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;
- m) lo svolgimento di specifici corsi, anche in concorso o collaborazione con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati e specializzati, per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori faunistici impiegati, in particolare, nella cattura temporanea e nell'inanellamento della fauna selvatica a scopo scientifico, nel controllo della stessa fauna attraverso metodi selettivi;
- n) l'elaborazione di pubblicazioni e di altro materiale divulgativo riguardanti la fauna selvatica, come pure l'organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari sulla fauna stessa, anche in collaborazione con istituti scientifici, istituzioni scolastiche ed enti di gestione delle aree naturali protette, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela, gestione e controllo.

La disciplina del controllo numerico è inoltre prevista a livello sopranazionale nell'art. 9, commi 1 e 2 della **Convenzione di Berna del 1979** ("Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa"), nell'art. 9, comma 1, lettera a) della **Direttiva 2009/147/CE** del parlamento europeo e del consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nell'art. 16, comma 1 della **Direttiva 92/43/CEE** del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto riguarda il controllo numerico, l'entrata in vigore del **Regolamento UE n. 1143/2014** obbliga gli stati membri a prevedere, per le specie alloctone invasive di rilevanza unionale, interventi di eradicazione rapida nei casi di specie nella fase iniziale dell'invasione (art. 17) e misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento, nei casi di specie già ampiamente diffuse (art. 19).

3. FINALITÀ

La presente direttiva individua i criteri per l'attuazione di eventuali piani di controllo attuati mediante catture ed abbattimenti selettivi di specie animali, necessari per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del

patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, per ricomporre squilibri ecologici nel territorio della Regione Lazio e si applica ai vertebrati omeotermi fatti salvi:

- a) gli interventi di controllo delle popolazioni di Ratto nero (*Rattus rattus*), Ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*), Topo domestico (*Mus domesticus*);
- b) gli interventi di controllo numerico o eradicazione di vertebrati omeotermi alloctoni di rilevanza unionale ai sensi del Regolamento UE n.1143/2014, per i quali gli impatti sono ritenuti comprovati da specifica analisi del rischio;
- c) gli interventi di rimozione di soggetti singoli (o pochi esemplari) di vertebrati omeotermi la cui presenza può essere considerata accidentale.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) è tuttavia necessaria un'autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente secondo l'iter stabilito al successivo paragrafo 14.

4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva e con riferimento a quanto riportato nei documenti elaborati sul tema dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ex INFS, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), si intende per:

Metodi ecologici: tutti quelli che prescindono dalla sottrazione di individui alla popolazione oggetto di controllo.

Controllo (faunistico): strategia di gestione, composta da una o più modalità, d'azione volta a ridurre gli impatti esercitati dalla fauna selvatica sugli ecosistemi o sulle attività economiche.

Controllo numerico: azione volta a ridurre la consistenza locale di una determinata specie per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche, o per impedirne la diffusione su aree più vaste.

Catture: catture di individui della popolazione oggetto di controllo finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione.

Abbattimenti selettivi: abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della popolazione oggetto di controllo effettuati con l'intento di incidere unicamente sulla specie "bersaglio", limitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.

Eradicazione: completa e permanente rimozione di una specie da un'area geografica, realizzata attraverso una campagna mirata condotta in un tempo definito.

Specie autoctona (o indigena): specie naturalmente presente in una determinata area nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.

Specie alloctona (o esotica o aliena): specie che non appartiene alla fauna originaria di una determinata area, ma che vi è giunta per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo.

Piano di riduzione degli impatti: piano degli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ecologici e/o economici, propedeutico all'eventuale Piano di controllo numerico. Costituiscono il contenuto del Piano:

- le informazioni disponibili sulla popolazione responsabile dei danni (distribuzione, consistenza, struttura della popolazione, ecc.) e sugli impatti da essa causati (tipologia, distribuzione, rilevanza ecologica e, nel caso di attività produttive, entità economica);
- l'enunciazione di: obiettivi, azioni, modalità e tempi degli interventi previsti;

- l'analisi delle implicazioni di carattere biologico, ecologico, sociale, economico e organizzativo connesse con il Piano.

Piano di controllo numerico: documento operativo di programmazione degli interventi di controllo numerico, da ricomprendere nel Piano di riduzione degli impatti e da stilarsi secondo lo schema riportato in allegato alla presente direttiva.

Studio di fattibilità per l'eradicazione: indagine preliminare di carattere tecnico-scientifico volta a verificare l'efficacia delle tecniche di intervento in relazione agli obiettivi individuati.

Piano di eradicazione: pianificazione e programmazione operative degli interventi previsti per l'eradicazione di una specie.

5. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il controllo delle popolazioni animali all'interno del territorio della Regione Lazio costituisce una pratica da attuare in modo disciplinato mediante una attenta pianificazione. E' necessario operare all'interno di un coerente piano di programmazione degli interventi che individui in modo chiaro ed esplicito obiettivi, azioni, modalità e tempi dell'intervento, sulla base di un adeguato supporto conoscitivo relativo al problema e alla specie bersaglio.

Va ricordato che, poiché prelievi ed abbattimenti sono solo una delle possibili opzioni gestionali, l'eventuale Piano di controllo numerico dovrebbe essere contenuto all'interno di un più generale Piano di riduzione degli impatti predisposto dall'ATC.

Nel caso di eventuali interventi finalizzati all'eradicazione di una data specie, la realizzazione di un'adeguata pianificazione degli interventi mediante uno studio di fattibilità è, inoltre, espressamente raccomandata. In allegato si riporta uno schema di Piano di controllo numerico.

6. OPPORTUNITÀ DELL'INTERVENTO

Il primo passo del processo decisionale consiste nell'esaminare la natura degli elementi del conflitto alla luce della loro rilevanza ecologica, economica e sociale. In prima istanza è necessaria, l'acquisizione di una sufficiente conoscenza in merito a:

- popolazione responsabile dei danni (distribuzione, consistenza, struttura popolazione, ecc.);
- impatti causati (tipologia, distribuzione, rilevanza ecologica e, nel caso di attività produttive, entità economica).

Il concetto di impatto, come anche l'individuazione di una determinata soglia di sopportabilità possono essere diversi a seconda del contesto locale in cui si esplicano. Il riconoscimento e la valutazione degli impatti richiedono, pertanto, la definizione a priori di uno o più obiettivi (di tipo ecologico, economico e/o sociale), in considerazione delle finalità delle diverse aree, che possa essere confrontato con la condizione osservata in modo da constatarne l'insorgenza e l'entità.

Nella valutazione dell'opportunità dell'intervento è necessario considerare, oltre agli impatti causati dalle specie animali, anche gli eventuali aspetti positivi connessi alla loro presenza o gli impatti negativi causati dalla loro rimozione. Un esempio idoneo è quello del Cinghiale il quale, oltre a costituire un elemento tipico della fauna autoctona italiana, ha sicuramente rivestito un ruolo cruciale nell'espansione mostrata dal Lupo negli ultimi decenni.

In considerazione del conflitto sociale che l'eventuale azione di controllo numerico inevitabilmente genera all'interno delle comunità locali e tra i diversi gruppi portatori d'interesse è opportuno prevedere, per il ricorso a tale strumento, l'utilizzo di un approccio il più possibile partecipativo che, nell'intento di prevenire o limitare i conflitti, persegua la mediazione tra interessi diversi.

Valutazione di incidenza

In base a quanto previsto dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché

della flora e della fauna selvatiche”), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, art. 5, commi 2 e 3, nei siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) “i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare principali effetti che detti interventi possono avere tenuto conto degli obiettivi di conservazione” del sito.

7. OBIETTIVI

In linea generale, gli obiettivi individuati in sede di pianificazione devono essere:

- concreti e misurabili;
- esplicitati in maniera univoca (in modo da permettere una valutazione dell’efficacia dell’intervento in relazione ai risultati ottenuti);
- credibili (in termini di raggiungibilità);
- economicamente sostenibili (in termini di costi/benefici).

È necessario, inoltre, tenere in considerazione anche la compatibilità degli obiettivi con le esigenze ambientali di natura più complessiva quali ad esempio le diverse forme di utilizzo dell’ambiente naturale o le necessità di conservazione delle specie.

Il fine ultimo delle attività di controllo è la riduzione degli impatti e non necessariamente della popolazione che li causa; in tal senso, il contenimento delle popolazioni costituisce solo uno dei possibili mezzi attraverso i quali si cerca di conseguire l’obiettivo prefissato.

Dato per assunto che, in un contesto faunistico quale quello attuale, il manifestarsi di una certa quota di danno alle colture sia da considerarsi un fatto fisiologico, piuttosto che prefiggersi un’improbabile eliminazione dei danni, appare realistico perseguire la strada dell’attenuazione del conflitto a livelli tollerabili. In altri termini, si deve tendere al raggiungimento di una situazione di equilibrio sostenibile tra l’ammontare dei costi sociali ed economici del danno alle colture, in termini sia di indennizzo che di prevenzione, e una consistenza di popolazione sufficiente (almeno per quanto concerne le specie autoctone) al mantenimento del ruolo ecologico della specie nell’ecosistema.

Inoltre, nella definizione degli obiettivi quantitativi del piano di controllo numerico non va dimenticato che non sempre esiste una stretta dipendenza tra l’entità dei danni e la densità della specie che li causa; l’esposizione al danneggiamento è, infatti, legata anche alle caratteristiche ambientali di ciascuna area (a loro volta dipendenti da trasformazioni recenti dell’uso del suolo) e a fattori estemporanei non sempre prevedibili.

Piani di controllo in zone confinanti con aree naturali protette.

Considerata la ridotta superficie che caratterizza la maggior parte delle aree protette del Lazio le obbliga di fatto ad una dipendenza pressoché totale dalle dinamiche che si instaurano nel contesto faunistico allargato dei territori circostanti. Di conseguenza l’eventuale piano di controllo numerico, pur nel rispetto delle competenze, deve essere avviato in modo unitario e coordinato con le Aree Protette confinanti, il cui intervento è previsto in applicazione della L.R. 17/95, artt. 34 e 35. A tal fine è opportuna la convocazione di tavoli tecnici di confronto, inclusa apposita conferenza di servizi, tra Enti gestori delle aree protette e i diversi soggetti istituzionalmente interessati, finalizzati alla definizione di protocolli d’intesa all’interno dei quali vengano delineati i principi e gli obiettivi gestionali comuni. Si intende così evitare che gli effetti delle modalità di gestione attuate esternamente ricadono sulle aree protette indipendentemente dalla strategia messa in atto dall’ente gestore. Infatti qualsiasi intervento di riduzione delle consistenze, nel caso in cui non vada ad incidere sulla “popolazione-sorgente”, rischia di avere un effetto trascurabile o la cui durata corrisponde al tempo necessario alla specie per ricolonizzare l’area mediante il flusso di individui provenienti dall’area protetta.

Controllo delle popolazioni faunistiche nel territorio a gestione privata

Nelle Aziende Faunistico Venatorie, nelle Aziende Agro-Turistico Venatorie, nelle Zone Addestramento Cani e nei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica, su richiesta dei concessionari, per casi previsti

dall'art. 34 e dall'art. 35 comma 2 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17, la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvede tramite le guardie dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma Capitale al controllo delle specie di fauna selvatica anche se non in indirizzo aziendale.

8. AREA E DURATA DELL'INTERVENTO

Nella fase di pianificazione è indispensabile valutare la compatibilità dei tempi e dell'ubicazione dell'intervento di controllo numerico e delle tecniche adottate con il disturbo e la conservazione delle altre specie. Nella scelta dei tempi e del luogo vanno inoltre considerati i molteplici usi che caratterizzano un dato territorio, mirando a limitare eventuali conflitti con le attività produttive o disturbi nei confronti della fruizione turistica e naturalistica.

La durata dell'intervento deve necessariamente essere adattata agli obiettivi prefissati e esplicitata all'interno del Piano di controllo numerico.

La scelta dell'area di intervento deve essere effettuata sulla base di opportune valutazioni tecniche, considerazioni strategiche e di sicurezza. Per una gestione efficace delle operazioni, l'ATC predispone e aggiorna un'apposita cartografia relativa all'ubicazione precisa di tutte le aree di intervento e delle strutture (trappole, recinti, appostamenti, ecc.) utilizzate per la sua realizzazione.

9. STRUMENTI D'INTERVENTO

Per quanto concerne gli strumenti di intervento, il dettato normativo nazionale e regionale riguardante il controllo numerico fornisce come unica indicazione la "selettività", ovvero la capacità di incidere unicamente sulla specie bersaglio, mitigando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.

Le tecniche di controllo, variabili a seconda della specie oggetto dell'intervento, devono in ogni caso coniugare le seguenti caratteristiche:

- selettività;
- limitazione dello stress psicofisico per l'animale;
- ridotto disturbo alle restanti componenti delle zoocenosi;
- rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti;
- massimo rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori coinvolti e per i frequentatori dell'area oggetto del controllo.

È molto importante che la valutazione del rapporto costi/benefici sia effettuata in riferimento allo specifico contesto ambientale, faunistico, economico e sociale. Va inoltre ricordato che spesso i risultati migliori si ottengono con l'applicazione sinergica (non necessariamente contemporanea) di più tecniche, adattando le modalità e i tempi del loro utilizzo alle peculiarità dell'area di intervento e della specie.

Catture

Nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione delle catture vanno utilizzati apposite strutture in grado di garantire la necessaria selettività e la limitazione dello stress psicofisico per l'animale.

Le caratteristiche tecniche delle strutture da utilizzare per la cattura devono fare costante riferimento, ove presenti, a quanto riportato negli appositi documenti elaborati sul tema dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e/o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o delle ASL.

Il programma delle catture e i protocolli operativi sono predisposti dal direttore dell'ATC e approvati dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura dopo parere positivo da parte dell'ISPRA.

Delle operazioni di cattura è responsabile il Direttore dell'ATC.

La gestione delle strutture può essere affidata dal Direttore dell'ATC al personale coadiuvante purché adeguatamente formato mediante appositi corsi sotto il diretto controllo delle guardie dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma Capitale. Il programma di innesco delle strutture viene comunicato anticipatamente al servizio veterinario dell'ASL per la programmazione degli interventi di propria competenza ed alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca per gli eventuali controlli.

Per la sola specie Volpe è consentita altresì la caccia in tana, con l'ausilio di cani da tana appositamente addestrati, e la cattura tramite trappole a cassetta, purché si assicuri il controllo delle trappole almeno una volta al giorno.

Per quanto riguarda le aree di intervento, nel caso di interventi miranti a contenere l'impatto predatorio della Volpe su specie di interesse venatorio, questi vanno programmati all'interno di istituti con finalità di produzione di selvaggina (ZRC, Zone di Rifugio, Centri Pubblici/Privati di Produzione di Selvaggina, ecc.).

Abbattimenti.

Le tecniche ammesse per gli abbattimenti sono:

- abbattimento individuale da appostamento;
- abbattimento collettivo mediante "girata" (solo specie Cinghiale);
- abbattimento collettivo mediante "braccata" (soltanto per le specie Cinghiale, in aree e in periodi in cui è consentita l'attività venatoria).
- Per la specie volpe le tecniche di abbattimento consentite sono lo sparo all'aspetto, senza l'ausilio dei cani, e quello alla cerca con autoveicolo condotto nelle ore notturne, con carabina rigata, ottica di mira e con l'ausilio dei fari.

Abbattimento individuale da appostamento. Gli appostamenti possono essere fissi (altane) o temporanei (schermature); è possibile avvalersi di foraggiamento (anche automatico) solo per attrarre gli animali sul sito di abbattimento secondo le prescrizioni ISPRA. La scelta dell'ubicazione e delle caratteristiche degli appostamenti, nonché delle direzioni di tiro, effettuata nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza, avviene ad opera del Direttore dell'ATC coadiuvato da personale esterno incaricato, purché provvisto di adeguata esperienza in materia di balistica sotto il diretto controllo delle guardie dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma Capitale. Nel caso degli Ungulati, l'abbattimento da appostamento è permesso solo mediante arma a canna rigata, nei restanti casi è ritenuta ammissibile anche la canna liscia.

Abbattimento collettivo mediante "girata".

Ciascun gruppo di girata è composto da:

1. un conduttore di cane limiere responsabile del gruppo.
2. da 5 a 15 cacciatori di ungulati con metodi selettivi abilitati al prelievo del cinghiale, capriolo, daino e muflone;
3. nell'azione della girata può essere utilizzato al massimo un cane.
4. i cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro;
5. il gruppo di girata opera secondo necessità su richiesta dell'ATC sulla base di piani di contenimento e di controllo approvati dalla Regione;
6. il conduttore referente del gruppo o, un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento;

L'attività di controllo del cinghiale con il metodo della girata è consentita:

- con armi a canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm. Caricate con munizione con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;
- con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizione a palla unica;
- è vietato portare cartucce a munizione spezzata.

I partecipanti alla girata devono indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità.

Abbattimento collettivo mediante "braccata". La tecnica della braccata può essere utilizzata in aree e nei tempi in cui è consentita l'attività venatoria, è previsto l'utilizzo di un numero massimo di 10 cani da seguita. Il numero dei partecipanti alla battuta, non deve essere superiore a 40.

L'accesso alle aree interessate da abbattimenti praticati in forma singola o collettiva è interdetto alle persone non coinvolte nelle operazioni. Tali aree sono inoltre opportunamente segnalate e/o delimitate a cura del personale incaricato dal Direttore dell'ATC.

In considerazione della concreta possibilità che, nel corso di operazioni di abbattimento, si verifichi il ferimento di animali, è opportuno che per ogni singola operazione si possa far riferimento ad un servizio di ricerca degli animali feriti, formato da conduttori e cani appositamente abilitati dall'ENCI.

Nel rispetto delle condizioni di sicurezza, durante la realizzazione di qualsiasi tipo d'intervento finalizzata all'abbattimento mediante arma da fuoco, il personale coinvolto deve obbligatoriamente indossare giubbini ad alta visibilità di colore giallo o arancione; è consigliato anche l'uso del cappello ad alta visibilità.

Il Direttore dell'ATC è il responsabile dell'operazioni di controllo.

10. OPERATORI

Gli ATC, per l'attuazione delle attività di controllo numerico della fauna, devono avvalersi in prima istanza dalle guardie dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma Capitale, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione; secondariamente da operatori, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione specifici per la specie bersaglio, di preferenza appartenenti alle comunità locali dove si attuano gli interventi.

Il grado di coinvolgimento e le mansioni del personale coadiuvante nelle diverse fasi dell'intervento viene stabilito dal Direttore dell'ATC, alle guardie dipendenti delle Province o della Città metropolitana di Roma Capitale spetta inderogabilmente la sorveglianza degli interventi.

L'ATC può promuovere corsi di formazione approvati dall'ISPRA e tenuti da specialisti del settore con comprovato curriculum scientifico e/o professionale, tali da far acquisire all'operatore faunistico quelle basi di conoscenza tecnica (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologica (sulla specie), necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il corso di formazione degli aspiranti selecontrollori deve includere la prova di tiro consistente in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza, tale bersaglio deve essere colpito con almeno 4 colpi.

Gli ATC predispongono e aggiornano i registri dei coadiuvanti addetti alle catture e dei coadiuvanti addetti agli abbattimenti, per i quali è prevista anche la possibilità di motivata revoca dell'autorizzazione concessa.

11. GESTIONE DEGLI ANIMALI PRELEVATI

La gestione degli animali prelevati, siano essi catturati in vivo o spoglie di soggetti abbattuti, e di eventuali proventi ricavati dalla loro vendita avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4 della L.R. 4/2015.

Animali catturati.

Il valore conservazionistico della specie oggetto di cattura, nonché l'impatto da essa potenzialmente esercitabile nei confronti delle attività produttive o delle biocenosi, ne determinano le successive opzioni di gestione.

Per quanto riguarda il destino degli animali catturati è necessario fare riferimento, ove presenti, a quanto riportato negli appositi documenti elaborati sul tema dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e/o dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le possibilità previste sono tre:

- traslocazione e successivo rilascio in aree non recintate sufficientemente distanti da evitare il rientro dei soggetti nel sito di cattura (escluso cinghiale e specie alloctone);
- traslocazione presso strutture adeguatamente recintate;
- soppressione presso il sito di cattura o altro luogo idoneo.

Il ricorso alla traslocazione e successivo rilascio in aree non recintate può essere previsto unicamente per quelle specie autoctone in grado di arrecare danni ingenti alle attività produttive o alle biocenosi solo nello specifico contesto dal quale si prevede la rimozione. In questi casi la traslocazione potrà essere effettuata solo successivamente alla verifica dell'idoneità sanitaria e genetica dei soggetti da traslocare e alla

produzione di uno studio di fattibilità in cui vengano esaurientemente illustrati tempi, modalità, costi e conseguenze ecologiche dell'operazione. Per il Cinghiale e per tutte le specie alloctone sono vietati la traslocazione e il rilascio degli animali catturati in aree non adeguatamente recintate. Per il Cinghiale la traslocazione presso strutture adeguatamente recintate è possibile solo limitatamente ad allevamenti a scopo alimentare, aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie e zone di addestramento cani.

In tutti i casi in cui sia previsto il trasporto in vivo degli animali catturati esso dovrà avvenire con l'ausilio di mezzi idonei e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Nei casi in cui sia prevista la soppressione dei soggetti catturati, la necessità di operare nel pieno rispetto degli animali nonché della sicurezza degli operatori, rende indispensabile la definizione, di concerto con le ASL territorialmente competenti, di appositi protocolli operativi aderenti a quanto previsto dalla normativa vigente. I metodi contemplati per la soppressione sono quelli previsti dal D. Lgs. 333/98 e, con riferimento alle diverse specie, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale nei documenti elaborati sul tema.

Spoglie

Coerentemente con il dettato normativo, per le spoglie degli animali abbattuti o soppressi successivamente alla cattura è prevista una destinazione diversa a seconda che esse siano destinabili al consumo umano oppure allo smaltimento secondo altre modalità.

Nel caso di specie destinabili al consumo alimentare umano è possibile la vendita o la cessione a titolo gratuito delle spoglie secondo le norme contabili e amministrative della pubblica amministrazione; è possibile inoltre la destinazione delle spoglie ai centri di recupero della fauna per l'alimentazione degli animali ricoverati, nel rispetto delle norme vigenti. In presenza di quantità consistenti, è consigliabile il loro conferimento presso centri di lavorazione autorizzati eventualmente presenti nei comuni interessati, al fine di contribuire all'integrazione delle economie locali.

In ogni caso le modalità di trattamento, stoccaggio e trasporto delle spoglie degli animali soppressi, oltre a rispettare il dettato normativo vigente, devono essere concordate con le ASL territorialmente competenti, le quali potranno disporre delle spoglie nell'ambito di eventuali piani di campionamento finalizzati alla sorveglianza epidemiologica.

Identificazione e studio degli animali prelevati

Ogni animale abbattuto o catturato deve essere identificato in modo univoco dal personale dell'ATC che predisporre un apposito registro informatizzato contenente le caratteristiche di ciascun animale (specie, sesso, età stimata, ecc.) ed eventuali dati biometrici e altre informazioni rilevate.

Al fine di contribuire alla riduzione degli impatti sulle biocenosi o sulle attività economiche attraverso l'incremento delle conoscenze sulla biologia e l'ecologia delle specie oggetto di controllo, l'ATC valuta l'attivazione di specifici programmi di studio a partire dai dati raccolti sulle spoglie degli animali.

12. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI

E' necessario effettuare una valutazione critica dei risultati ottenuti, si rende quindi indispensabile l'attuazione del monitoraggio degli effetti del Piano di controllo. Una premessa a tal riguardo è che i protocolli e gli indici di monitoraggio predisposti siano affidabili e adeguati a descrivere l'andamento degli effetti.

Il principale strumento conoscitivo a disposizione dell'ATC è sicuramente il monitoraggio costante della distribuzione geografica e dell'entità degli impatti, fatto attraverso un'adeguata raccolta e aggiornamento dei dati rilevati all'atto delle perizie.

Parallelamente all'andamento dei danni alle produzioni agricole, anche la popolazione oggetto di controllo necessita di un monitoraggio costante dell'andamento delle consistenze (assolute o relative) e della distribuzione nel territorio d'intervento. Inoltre, nei casi in cui la specie bersaglio risulti importante per la sussistenza di specie di importanza conservazionistica ad essa correlate è essenziale prevedere un monitoraggio di queste ultime al fine di evidenziare eventuali impatti negativi connessi al controllo.

Attraverso l'utilizzo di appositi indici, infine, è possibile monitorare l'efficacia e l'efficienza delle tecniche di controllo numerico adottate, passaggio indispensabile per apportare eventuali correttivi alle modalità e/o alla tempistica degli interventi.

Gli ATC inviano alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura (L.R. 4/15 art. 3, comma 1), e all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale le relazioni finali e, nel caso di interventi pluriennali, rapporti intermedi a cadenza almeno semestrale, contenenti le informazioni relative all'andamento dei principali indici di monitoraggio utili. Eventuali ulteriori obblighi informativi vengono definiti dal Piano di controllo.

13. VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Come qualsiasi attività di tipo gestionale, anche il Piano di controllo deve prevedere un'attenta verifica dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti. La fase di verifica presuppone la disponibilità di dati aggiornati da utilizzare per un confronto critico con quanto previsto in fase di programmazione.

La tempistica scelta per la verifica dei risultati deve essere coerente con il tipo di obiettivo prefissato. All'analisi critica dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti farà seguito l'eventuale ridefinizione di nuovi obiettivi o la rimozione delle cause che ne hanno impedito il raggiungimento, compresa l'adozione, se necessaria, degli opportuni correttivi alle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi.

14. ITER AUTORIZZATIVO

Poiché eventuali prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Direttore dell'ATC, il primo passo nell'iter autorizzativo consiste in un atto deliberativo del Consiglio Direttivo che autorizzi l'avvio delle procedure per la definizione dello studio preliminare e dell'eventuale piano degli interventi.

Il Piano di controllo numerico è autorizzato dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura. Nei casi in cui si debba operare all'interno di SIC/ZSC o ZPS, l'ATC dovrà corredare il piano di controllo dello studio di valutazione di incidenza e il Piano di controllo numerico è autorizzato dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura di concerto con la Direzione regionale competente in materia di ambiente in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 4/2015.

Inoltre, per l'effettuazione di interventi di controllo numerico di specie elencate nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e successive modifiche, è obbligatoria l'autorizzazione da parte del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare.

L'autorizzazione necessaria per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 3 è rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura di concerto con la Direzione regionale competente in materia di ambiente in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R. 4/2015 a seguito di un'istruttoria tecnica effettuata sulla base di una dettagliata relazione sulle motivazioni e caratteristiche dell'intervento predisposta dall'ATC.

ALLEGATO B

Elementi necessari per la predisposizione di un Piano di controllo

1. Descrizione del contesto d'intervento
2. Valutazione dell'opportunità dell'intervento
3. Obiettivi del Piano
4. Durata del Piano
5. Area d'intervento
6. Strumenti d'intervento
7. Personale coinvolto
8. Programma degli interventi

- 9. Destinazione degli animali prelevati
- 10. Tempi e modalità del monitoraggio degli effetti del Piano
- 11. Tempi e modalità di valutazione dei risultati